

REGOLAMENTO COMUNALE
C.O.S.A.P.
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26.11.1998
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.02.2000

C A P O I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le norme ed i principi contenuti negli art. 52 e 63 del D.Lgs 15/12/1997 n°446.

Art. 2

Ripartizione del territorio Comunale in categorie

Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le strade, le aree e gli spazi del Comune di Sannazzaro dè Burgondi sono classificate in due categorie in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, come da elenco di classificazione allegato al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 3

OGGETTO DEL CANONE

- a) Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- b) Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, fatta eccezione per i balconi, i bow-window, le verande e simili infissi di carattere stabile.
- c) Sono altresì assoggettabili all'imposizione le occupazioni di strade e aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, ivi compreso l'uso e le consuetudini (1).

(1) In assenza di titolo costitutivo e al di fuori delle ipotesi di "dicasio ad patriam", nel qual caso la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente una cosa propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il procedimento amministrativo, il proprietario di un'area privata può essere assoggettato al pagamento per l'occupazione dell'area medesima solo da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

Art. 4

Soggetti passivi

Il canone è dovuto dai titolari di atti di connessione o di autorizzazione, cioè da coloro che materialmente pongono in essere l'occupazione e, in mancanza, dagli occupanti di fatto.

Art. 5 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 6 CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono effettuate previo rilascio di atto di concessione o di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le concessioni e le autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni previste nei regolamenti di Polizia Urbana, di Igiene e di Edilizia e sono accordate senza pregiudizio dei terzi verso i quali i titolari delle autorizzazioni o concessioni debbono rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Le autorizzazioni o concessioni sono strettamente personali e pertanto non possono essere cedute.

L'occupazione del suolo pubblico presuppone il possesso di eventuali licenze e autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizia ecc.) la cui esibizione può essere richiesta in qualsiasi momento.

Art. 7

MODALITÀ DI RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE, DI AUTORIZZAZIONE E RINNOVI

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio nel territorio comunale deve farne richiesta, con apposita domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale, indicando le proprie generalità, la residenza e il codice fiscale, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, i motivi, la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere a tutela del pubblico transito, interesse e proprietà.

Ove occorra, la domanda dovrà essere corredata da grafici, fotografie, progetti e da quanto altro richiesto dai competenti uffici.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n°241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del comma 1 è fissato in trenta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di quindici giorni.

L'Amministrazione Comunale ha sempre la facoltà di respingere le richieste di cui al precedente comma 1, motivandone il rigetto.

Sono comunque rigettate le richieste di occupazione suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi i estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità.

Nell'autorizzazione o nell'atto di concessione sono indicate tutte le modalità per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, nonché tutti gli elementi atti a stabilirla e delimitarla, le eventuali modalità per il ripristino del suolo nonché tutti gli elementi previsti dal comma 1.

Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre l'occupazione stessa oltre la durata stabilita.

Inoltre deve eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo occupato al termine della concessione e disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti ovvero prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo; L'occupante dovrà inoltre esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o del concessionario del servizio l'atto che legittima l'occupazione; dovrà versare il canone alle scadenze previste onde non incorrere nella decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

I provvedimenti per concessioni di occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 45 giorni prima. Per le occupazioni temporanee deve essere presentata domanda di rinnovo prima della scadenza.

In caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Comune trasmette al concessionario del servizio copie degli atti di concessione e di autorizzazione rilasciate.

Art. 8

REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE, DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Qualora, per mutare circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare per modifica o sospensione, la concessione.

Le concessioni relative al sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrata necessità dei pubblici servizi.

La revoca o la modifica dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione del canone pagato in anticipazioni. La richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata al Comune o al concessionario mediante apposita domanda scritta.

La revoca è disposta dal funzionario competente con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato.

Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso, lo stesso è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione chi non adempie alle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione o concessione stessa, oppure non osserva le norme stabilite dal presente regolamento o dalla legge; chi non effettua il versamento del canone stabilito nei termini previsti dal presente regolamento; chi abusivamente usa in modo improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

Art. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

In presenza di occupazioni che debbono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione, o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, in denaro adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 10 OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive, Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- Difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- Che si protraggano oltre il termine derivante dall'assenza di rinnovo della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, può disporre la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie e riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni con le modalità previste dall'art. 30 del presente regolamento.

Art. 11 ESCLUSIONI

Sono escluse dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n°917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni di pubblicità gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte delle vetture al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ad allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

C A P O II°

Disciplina dei passi carrabili

Art. 12

DISCIPLINA DI PASSO CARRABILE

Sono considerati “passi carrabili” i manufatti costituiti da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi e, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali “a raso” cioè posti a filo con il manto stradale che si aprono direttamente sulla via pubblica senza la presenza di alcuna di alcuna opera visibile.

Art. 13

CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE DEI PASSI CARRABILI

La superficie dei passi carrabili oggetto del canone è data dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro convenzionale.

Nel caso di passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone sarà determinato con riferimento ad una superficie non superiore a mq. 9. La eventuale superficie accedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Art. 14

SOPPRESSIONE DEL PASSO CARRABILE ED AFFRANCAZIONE

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto per l'esistenza in sé e per sé del passo carrabile, prescindendo dalla effettiva utilizzazione di esso, dall'intensità di tale utilizzazione, o dal fatto che il consenso del proletariato del fabbricato o del fondo cui esso dà accesso dalla pubblica strada.

Ove non si abbia interesse ad utilizzare i passi carrabili, si può ottenerne l'abolizione previa richiesta al Comune; la messa in pristino dell'assetto stradale è a carico del richiedente.

Nel caso invece che, a seguito di lavori comportanti modifiche dei luoghi, il Comune modifichi a suo insindacabile giudizio o abolisca i passi carrabili esistenti, provvederà a rettificare i canoni degli utenti interessati al provvedimento.

È possibile liberarsi definitivamente dall'onere derivante dall'applicazione del canone dovuto per i passi carrabili mediante il versamento di venti annualità del canone stesso da calcolarsi a decorrere dall'anno successivo alla richiesta.
La richiesta deve essere effettuata con apposita domanda rivolta al Comune.

Art. 15

RIDUZIONI DEL CANONE PER I PASSI CARRABILI

1. La tariffa relativa ai passi carrabili è pari a quella ordinaria ridotta del 50% (pari a coefficiente 0,50).
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e oggettivamente non utilizzabili e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'unità immobiliare servita o da altre persone legate allo stesso da qualsiasi vincolo, la tariffa ordinaria è ridotta del 90 per cento (pari a coefficiente 0,10).
3. Per i passi carrabili di accesso a distributori di carburante, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento (pari a coefficiente 0,50).

La riduzione di cui al punto 2) è concessa, previa valutazione della situazione di fatto esistente su espressa richiesta del contribuente.

C A P O III° OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 16 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime o alle relative fasce orarie. I tempi di occupazione, e le relative misure di riferimento o i coefficienti di valutazione sulla tariffa base, ove previsti, sono deliberati dal Comune ed indicati nel presente regolamento. L'indicazione dei coefficienti moltiplicativi, ove previsti, è corrispondente alla maggiorazione o riduzione indicata.
2. In ogni caso, per le occupazioni anche non continuative di durata non inferiore a 15 giorni (la durata delle occupazioni è contenuta nell'atto di autorizzazione) la tariffa ordinaria è ridotta del 20%.
3. La superficie occupata è espressa in mq. con arrotondamento alla misura superiore.
4. Per le occupazioni temporanee strumentali per la posa di cavi, condutture di impianti dei pubblici servizi, la superficie va calcolata cumulativamente, qualora le occupazioni abbiano la medesima natura e siano effettuate nell'ambito della stessa categoria.
5. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50% (pari a coefficiente 0,50).
7. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30% (pari a coefficiente 1,30).
8. Per le occupazioni effettuate da parte di Venditori Ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti e di Pubblici Esercizi, la tariffa ordinaria è ridotta del 50% (pari a coefficiente 0,50).
9. Per le occupazioni realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 70% (pari a coefficiente 0,30): ove le tende siano poste a copertura di banchi o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato solo per la parte eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

10. Per le occupazioni finalizzate alla posa dei cavi, condutture ed impianti di pubblici servizi, la tariffa base è ridotta del 50% (pari a coefficiente 0,50).
11. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni e che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione del canone avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50% a fronte del pagamento anticipato del canone. Il pagamento anticipato con tariffa ridotta, che può essere effettuato in un'unica soluzione o a rate, non consente la restituzione del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al soggetto passivo, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista.
12. Per le occupazioni realizzate con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa base è ridotta del 30% (pari a coefficiente 0,70).
13. Per le occupazioni aventi finalità politico, culturali e sportive, la tariffa è ridotta dell'80% (pari a coefficiente 0,20).

Art. 17
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO AMBULANTE, PER I PUBBLICI ESERCIZI
ED ESERCIZI COMMERCIALI.

Per le occupazioni temporanee effettuate da Venditori Ambulanti, pubblici esercizi ed esercizi commerciali, il canone si applica sulla base delle fasce orarie previste all'art. 21 del presente regolamento.

Nei tempi di occupazione per le occupazioni effettuate in aree di mercato, sono comprese le fasi di installazioni e rimozione delle attrezzature e delle merci utilizzate per l'esercizio dell'attività commerciale.

C A P O IV° OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 18

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate o dei coefficienti di valutazione ove previsti, tenuto conto che alla tariffa base corrisponde il coefficiente 1. L'indicazione dei coefficienti moltiplicativi sulla tariffa base ove previsti è corrispondente alla maggiorazione o riduzione indicata.

La superficie è espressa in mq. o in km. Lineari con arrotondamento alla misura superiore.

Le superfici eccedenti i 1000 mq. possono essere calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa base è ridotta del 50% (pari a coefficiente 0,50).

Per le occupazioni permanenti effettuate con tende, siano esse fisse o retrattili, la tariffa base è ridotta del 70% (pari a coefficiente 0,30).

C A P O V° MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE E CRITERI DELLE TARIFFE

Art. 19 APPLICAZIONE DEL CANONE

Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o dall'occupante di fatto, Nel caso di una pluralità di occupanti, di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Il canone è indivisibile e il versamento o la richiesta dello stesso può essere effettuata indifferentemente a uno dei condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Per occupante di fatto si intende colui o coloro che beneficiano effettivamente delle occupazioni. Il subentro a qualunque titolo nelle occupazioni da parte di terzi, rende questi ultimi occupanti di fatto cui consegue l'obbligo del pagamento del canone, e la richiesta della nuova concessione o autorizzazione.

Art. 20 GRADUAZIONE DEL CANONE

Il canone è graduato a seconda dell'importanza delle località ed è applicato in base alla superficie occupata.

A tale effetto le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono classificate in 2 categorie in rapporto alla loro importanza, come previsto all'art. 2.

Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla prima.

L'elenco di classificazione é parte integrante del presente regolamento.

Resta inteso che, nel caso di più occupazioni anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse rapportato al metro quadrato o al metro lineare.

Art. 21 CRITERI DELLE TARIFFE

Le tariffe riferite alle occupazioni temporanee sono determinate in base alle fasce orarie di seguito specificate:

1. PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E OCCUPAZIONI CON TENDE, LA TARIFFA VA APPLICATA IN BASE ALLE SEGUENTI FASCE ORARIE:
 - Fino a 12 ore di occupazione (60% della tariffa giornaliera)
 - Oltre le 12 ore fino a 24 ore (tariffa intera giornaliera).

Art. 22
TARIFFA PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI ED
OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ EDILIZIE

Per le occupazioni del suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80% (pari a coefficiente 0,20) con esclusione di qualsiasi aumento in occasione di fiere e festeggiamenti.

Per le occupazioni effettuate per attività edilizie, la tariffa ordinaria è ridotta del 50% (pari a coefficiente 0,50).

Art. 23
AUTOVETTURE DA PIAZZA E DI USO PRIVATO

Per le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Autorità Comunale, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati con l'applicazione della tariffa ordinaria prevista per le occupazioni permanenti (pari a coefficiente 1).

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, sono soggette al canone con tariffa ridotta del 30% (pari a coefficiente 0,70).

C A P O VI° SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE

Art. 24 OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI

Il canone per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade occupate.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione. Sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a £. 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo di £. 1.000.000. Tale tariffa sarà assoggettata a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT.

Superata la fase di prima applicazione (primi due anni), il canone relativo alle occupazioni di cui al comma precedente verrà determinato applicando una riduzione del 50% delle relative tariffe deliberate.

Art. 25
OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E
SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE,
CAVI ED IMPIANTI, A CARATTERE TEMPORANEO

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti, in genere il canone è applicato forfetariamente in funzione dello sviluppo chilometrico dell'occupazione stessa o frazione ed è determinato sulla base della tariffa deliberata (coefficiente 1).

In sede applicativa si terrà conto delle seguenti specificazioni:

- La tariffa deliberata è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al km lineare;
- Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni il canone è maggiorato del 30% se l'occupazione è contenuta tra i trenta e novanta giorni, del 50% se l'occupazione è di durata superiore a novanta e non oltre i 180 giorni, del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni.

C A P O VII° DISTRIBUTORI CARBURANTI

Art. 26 DISCIPLINA

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuto un canone annuo in base alla tariffa deliberata – pari a coefficiente 1.

Il canone è applicato sulla base dei seguenti criteri:

- a) il riferimento standard concerne un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non inferiore a 3.000 litri;
- b) se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto ogni mille litri o frazione di mille litri;
- c) nel caso di distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati fra loro, il canone è applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi;
- d) per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone è applicato autonomamente per ciascuno di essi.

Si precisa che il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione spazi ad aree pubbliche.

C A P O VIII°
APPARECCHI AUTOMATICI PER LA
DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Art. 27
DETERMINAZIONE DEL CANONE

Per l'occupazione con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, del suolo e del soprassuolo comunale è dovuto un canone annuo in base alla apposita tariffa deliberata – pari a coefficiente 1.

C A P O IX VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONI E RIMBORSI

Art. 28 RISCOSSIONE DEL CANONE

Per le occupazioni permanenti, il canone va corrisposto mediante versamento al Comune o suo concessionario da effettuarsi su apposito modulo di c/c postale entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

Per gli anni successivi al primo, il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto mediante versamento con apposito modulo di cui al comma precedente nel mese di gennaio di ogni anno, sempre che non si verifichino variazioni nella consistenza dell'occupazione.

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, il canone è corrisposto mediante versamento con apposito modulo di cui ai commi precedenti o mediante pagamento diretto con contestuale rilascio di quietanza entro il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento del canone va effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Per le occupazioni di cui all'art. 24 il versamento del canone con l'apposito modulo di c/c postale va effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

La riscossione coattiva del canone è effettuata dal Comune o dal concessionario con l'emissione dell'atto ingiuntivo di cui al R.D. 639 del 14 Aprile 1910.

Le spese incontrate per l'espletamento della procedura coattiva verranno addebitate all'insolvente e recuperate con il procedimento di cui alle linee precedenti.

Per le occupazioni con canone d'importo complessivo superiore a £. 500.000 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione.

Art. 29 RILEVAMENTI – ACCERTAMENTI E RIMBORSI DEL CANONE

In riferimento alle concessioni o autorizzazioni rilasciate si procede, in primo luogo, al controllo delle relative occupazioni sul territorio, alla verifica dei versamenti effettuati sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, si provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al soggetto passivo.

In presenza di occupazione abusiva si procederà con l'emissione di un apposito avviso in cui è fatto riferimento al verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, che dovrà contenere l'indicazione del canone, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta, degli interessi e del termine di pagamento.

Nei casi di ritardo o inesattezza del pagamento del canone dovuto, si emetterà apposito avviso senza verbale di contestazione contenente le indicazioni del canone, della sanzione amministrativa pecuniaria, degli interessi e il termine di giorni sessanta per il pagamento onde non incorrere nella decadenza della concessione o autorizzazione.

Gli avvisi saranno notificati anche a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento entro il terzo anno dalla data della rilevazione.

Gli aventi diritto possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.

Sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, riconoscendone gli interessi di legge.

C A P O X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è istituito a decorrere dal 1 gennaio 1999. I soggetti già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza dalla predetta data, sono tenuti al pagamento del suddetto canone nella misura, alla scadenza e con le modalità previste dal presente regolamento.

L'attività di accertamento, liquidazione e riscossione della suddetta entrata patrimoniale è affidata a terzi a norma dell'art. 52, comma 5, lett. b), n°2, ultima parte del D.Lgs 446/97. I soggetti già affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgono i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, debbono adeguarsi alle condizioni ed ai requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97 entro il termine indicato all'art. 15 del D.Lgs 137/98.

Il contratto relativo al servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, previo adeguamento dell'oggetto contrattuale alla nuova natura dell'entrata, dispiega i propri effetti fino alla sua naturale scadenza, purchè la concessionaria soddisfi entro il termine di cui all'art. 15 del D.Lgs 137/98 i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97.

Art. 32 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

TARIFFE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO
COEFFICIENTI E TARIFFE PER MQ.

<u>TIPOLOGIA</u>	<u>Coef.</u>	<u>Tariffa</u>	<u>Tariffe</u>
		I°cat.	II°cat
A) Occupazioni temporanee del suolo Art. 16 del regolamento	1	3.000	2.100
B) Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo Art. 16 del regolamento	0.50	1.500	1.050
C) Occupazioni effettuate con Tende Art. 16 e Art. 21 del regolamento fino a 12 ore di occupazione oltre le 12 ore e fino a 24 ore	0.30	900	630
		540	378
		900	630
D) Occupazioni effettuate in occasione di ferie e festeggiamenti (con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante Art. 16 del regolamento tariffa giornaliera			
	1.30	3.900	2.750
E) Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti e produttori agricoli Art. 16 e Art. 21 del regolamento fino a 12 ore di occupazione oltre le 12 ore e fino a 24 ore	0.50	1.500	1.050
		900	630
		1.500	1.050

segue

F) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi Art. 16 e Art. 21 del regolamento fino a 12 ore di occupazione oltre le 12 ore e fino a 24 ore	0.50	1.500	1.050
		900	630
		1.500	1.050
G) Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante	0.20	600	420
Art. 22 del regolamento			
H) Occupazioni finalizzate alla posa di cavi e condutture (art. 16 comma 10 del regolamento)	0.50	1.500	1.050
I) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0.50	1.500	1.050
Art. 16 del regolamento			
L) Occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree destinate allo scopo	0.70	2.100	1.470
Art. 16 del regolamento			
M) Occupazioni aventi finalità politico – culturali e sportive	0.20	600	420
Art. 16 del regolamento			

OCCUPAZIONI PERMANENTI
COEFFICIENTI E TARIFFE PER METROQUADRO

TIPOLOGIA	Coef.	Tariffa	Tariffa
		I°cat	II°cat
A) Occupazioni permanenti del suolo Art. 18 del regolamento	1	45.000	31.500
B) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo Art. 18 del regolamento	0.50	22.500	15.750
C) Occupazione con tende Art. 18 del regolamento	0.30	13.500	9.450
D) Passi Carrabili Art. 15 del regolamento	0.50	22.500	15.750
E) Passi Carrabili costruiti direttamente dal Comune superf. eccedente mq. 9 Art. 15 del regolamento	0.10	4.500	3.150
F) Passi Carrabili non utilizzabili e non utilizzati Art. 15 del regolamento	0.10	4.500	3.150
G) Passi Carrabili di accesso a impianti di distribuzione del carburante Art. 15 del regolamento	0.50	22.500	15.750
H) Occupazioni permanenti con autoveicoli adibiti a trasporto pubblico e autonoleggio con conducente Art. 23 del regolamento	1	45.000	31.500

**OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON
CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC.
COEFFICIENTI E TARIFFE PER KM. LINEARE**

TIPOLOGIA	Coef.	Tariffa	Tariffe
		I°cat	II°cat
A) Occupazioni con condutture, cavi e impianti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (art. 63 comma 2 lettera f 446/97)	Lire	1.250 Canone annuo minimo 1.000.000	per utente
B) Occupazione permanente del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti, ecc. Art. 24 del regolamento	1	1.000.000	700.000
C) Occupazione a carattere temporaneo del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti, ecc. fino a 1 km lineare Art. 25 del regolamento			
per durata non superiore a 30 gg.		20.000	14.000
per durata superiore a 30 gg. fino a 90 gg.		26.000	18.200
per durata superiore a 90 gg. fino a 180 gg.		30.000	21.000
per durata superiore a 180 gg.		40.000	28.000
D) Occupazione a carattere temporaneo del sottosuolo con condutture, cavi, impianti, ecc. superiore al km lineare Art. 25 del regolamento			
per durata non superiore a 30 gg.		30.000	21.000
per durata superiore a 30 gg. fino a 90 gg.		39.000	27.300
per durata superiore a 90 gg. fino a 180 gg.		45.000	31.500
per durata superiore a 180 gg.		60.000	42.000
D) Distributori di carburanti Art. 26 del regolamento	1	80.000	56.000
E) Distributori di tabacchi Art. 27 del regolamento	1	30.000	21.000

ALLEGATO B

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
Elenco di classificazione Vie, Piazze e Località

a) - PRIMA CATEGORIA

1	Via Pavia (in parte)
2	Via del Lucino
3	Viale Italia
4	Vicolo dell'Isola
5	Via Pascoli
6	Via Foscolo
7	Via Monti
8	Via Carducci
9	Via Erbognetta
10	Via Marconi
11	Piazza Cesare Battisti
12	Via Mazzini
13	Vicolo Portone
14	Vicolo Abbeveraggio
15	Via Garibaldi
16	Via SS. Nazzaro e Celso
17	Via IV Novembre
18	Via Libertà
19	Piazza Aldo Palestro
20	Via Piave
21	Via Cairoli
22	Via Vecchia
23	Piazza Mercato
24	Piazza del Popolo
25	Via Cavour
26	Via XI Febbraio
27	Via Cav. Pollone
28	Via Nazzario Sauro
29	Via Montegrappa
30	Via Damiano Chiesa

31	Via A. Cei
32	Viale Loreto
33	Via Mattei (in parte)
34	Via Pianola
35	Via Serenpiocca
36	Via Salvadeo
37	Via Pastorini
38	Via Matteotti
39	Via Daglio
40	Via Case Nuove
41	Via Mons. Inglese
42	Via Traversi
43	Via Case Basse
44	Via Bigli
45	Via Castello
46	Via Saffi
47	Via Vitt. Veneto
48	Via Pasubio
49	Via alla Costa
50	Via Roma
51	Via San Bernardino
52	Via Incisa
53	Via Agognetta
54	Vicolo Quartiere
55	Via Fornaci
56	Via Peschiera
57	Via Po
58	Via Boschine
59	Via del Mulino
60	Vicolo Salera

b) - SECONDA CATEGORIA

Tutte le altre Vie, Piazze e Località non comprese nella prima